

**ATTO
N. 22 DEL 24/01/2018**

OGGETTO

MODALITÀ OPERATIVE DA ADOTTARSI NELL'ESECUZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. 2018

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

visto l'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

visto l'art. 16 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;

vista la Delibera del Consiglio Provinciale N.27 del 21/05/2015 "Piano di controllo di Gazza (*Pica pica*), Cornacchia grigia (*Corvus cornix*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) in provincia di Reggio Emilia nel periodo 2015-2019";

vista la Delibera del Consiglio Provinciale N.26 del 21/05/2015 "Piano di controllo del Piccione (*Columba livia* forma *domestica*) e della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) in provincia di Reggio Emilia nel periodo 2015-2019"

vista la Delibera del Consiglio Provinciale N.88 del 29/12/2015 "Piano di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) in provincia di Reggio Emilia nel periodo 2015-2019"

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 551 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocostor Coypus*)"

ritenuto di dover individuare delle modalità operative che disciplinino e uniformino in ambito provinciale le attività di controllo previste dai sopracitati atti;

APPROVA

le seguenti modalità operative da adottarsi nell'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui agli atti in premessa richiamati:

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a:

- operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, inseriti negli elenchi presentati da A.T.C. e da strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile di cui agli artt. 41, 43, 45 della L.R. n. 8/1994;
- operatori di cui all'art. 16, comma 3, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individuati dalla Provincia;
- proprietari o conduttori, o loro collaboratori, dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, come previsto dall'art 19, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla consegna della rendicontazione degli interventi realizzati nell'anno precedente utilizzando esclusivamente le modalità previste dalla Provincia.

Disposizioni generali valide per tutti i piani di controllo

Gli operatori sono tenuti a portare al seguito durante le operazioni l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia e la scheda mensile degli interventi che deve essere compilata prima dell'uscita appuntando ora di inizio, comune e località dell'intervento. Al termine dell'uscita l'operatore è tenuto ad appuntare ora di fine e resoconto dell'intervento. Nel controllo della volpe in tana le schede individuali sono sostituite da un registro di battuta compilato a cura del caposquadra. A ogni fine mese i coadiutori, qualora abbiano operato, devono consegnare le schede mensili all'ATC o all'AFV di riferimento o, nel caso dei

proprietari/conduttori di fondi, al Comando Polizia Provinciale. A fine anno gli operatori devono consegnare la scheda di riepilogo annuale all'ATC o all'AFV di riferimento per la comunicazione alla Provincia del consuntivo annuale. I proprietari/conduttori dei fondi consegnano la scheda di riepilogo annuale direttamente al Comando Polizia Provinciale.

Il sistema di registrazione delle uscite e degli abbattimenti, basato sulle schede mensili, sui registri di battuta della volpe e sulle schede di riepilogo annuale, potrà eventualmente essere sostituito dal **Sistema Automatico di Registrazione**, servizio web e/o servizio vocale telefonico, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. In questo caso, con l'entrata in funzione del servizio, tutti gli operatori presenteranno la scheda di riepilogo annuale, con le modalità sopra indicate, contenente il consuntivo dei dati del periodo precedente.

Gli operatori, per tutta la durata delle operazioni, sono tenuti a indossare il **corpetto color arancio** del modello indicato dalla Provincia e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza nonché delle norme sul porto e sul trasporto delle armi. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati.

Le carcasse degli animali eventualmente abbattuti, quando non diversamente indicato, dovranno essere smaltite nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti. La Provincia si riserva di indicare il numero delle carcasse da conferire all'A.U.S.L. competente e le modalità di conferimento per eventuali controlli sanitari.

Le trappole, nei casi in cui ne è previsto l'uso, devono presentare l'apposito contrassegno numerato registrato presso la banca dati della Provincia. L'utilizzatore è tenuto a fornire un numero di telefono per poter essere prontamente contattabile.

Per consentire di ottimizzare su base territoriale e temporale lo sfruttamento del contingente numerico provinciale previsto dai singoli piani di controllo, si assegnano in gestione agli AATTCC, per il 2017, le quote di abbattimento riportate nella seguente tabella, calcolate sui dati di abbattimento pregressi. I coadiutori dovranno attenersi alle modalità organizzative che gli AATTCC individueranno per conseguire il rispetto dei contingenti assegnati.

	RE1	RE2	RE3	RE4	riserva Provincia
tortora dal collare	400	4000	600	0	1000
piccione	3000	19500	2500	0	5000
storno	500	3000	700	0	800
Gazza	900	4700	1200	100	1100
Cornacchia G.	900	4700	1200	100	1100
Ghiandaia	50	800	800	50	300

Le quote potranno essere modificate in base alle esigenze.

Non è previsto limite numerico nel Piano di controllo della Nutria. Per la volpe i contingenti sono indicati nei Piani di Controllo relativi ai singoli istituti.

Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia: metodi, periodi e orari

1) Disturbo e abbattimento con sparo:

Mezzi: uso del fucile a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, caricato esclusivamente con munizione spezzata, presso le coltivazioni suscettibili di danneggiamento e presso le discariche, in forma vagante o da appostamento; possono essere utilizzati richiami visivi con la sola esclusione dei richiami vivi.

Periodi e orari: dal 1 febbraio al 31 ottobre e comunque non oltre la data del raccolto, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

2) Trappolaggio (esclusivamente per Gazza e Cornacchia grigia):

Le trappole possono essere utilizzate tutto l'anno, devono essere del tipo *Larsen* o *letter box* e potranno contenere soggetti appartenenti alle specie Gazza e Cornacchia grigia con funzione di richiamo.

Tutte le trappole utilizzate devono essere provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia (apposto in modo visibile), che identifica in maniera univoca la specie bersaglio e l'operatore autorizzato all'uso della trappola.

L'attività di gestione e controllo delle trappole dovrà avere cadenza giornaliera, allo scopo di poter rimuovere gli animali catturati entro un termine massimo di 24 ore.

I Corvidi catturati dovranno essere soppressi, entro 24 ore e comunque in orario diurno, in modo eutanasico (Cocchi R., 1996 - Documenti Tecnici n. 19 - INFS)

Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali.

Gli operatori sono tenuti a compilare al termine dell'intervento la scheda mensile, appuntando orario ed esito dell'intervento.

Piccione e Tortora dal collare orientale: metodi, periodi e orari

1) Disturbo e abbattimento con sparo:

Mezzi: uso del fucile a canna liscia di cui all'art. 13, comma 1, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, caricato esclusivamente con munizione spezzata, presso le coltivazioni suscettibili di danneggiamento e presso siti aziendali in cui si registrano concentrazioni di soggetti, in forma vagante o da appostamento; possono essere utilizzati richiami visivi con la sola esclusione dei richiami vivi.

Periodi e orari: presso le coltivazioni suscettibili di danneggiamento dal 1 marzo al 30 novembre e comunque non oltre la data del raccolto, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto; presso i siti in cui si registrano particolari concentrazioni di soggetti (aziende zootecniche, depositi granaglie, ecc...) tutto l'anno dal sorgere del sole al tramonto.

Gli interventi presso i siti in cui si registrano particolari concentrazioni di soggetti possono essere realizzati previa comunicazione alla Provincia da parte dell'azienda interessata, contenente il numero di telefonia mobile di almeno uno degli operatori impiegati.

2) Cattura con trappole o reti (presso i siti in cui si registrano concentrazioni di soggetti):

Le trappole, gabbie, reti utilizzate devono essere tali da non arrecare alcun traumatismo agli animali catturati e possono contenere esche alimentari.

Tutte le trappole utilizzate devono essere provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia (apposto in modo visibile), che identifica in maniera univoca la specie bersaglio e l'operatore autorizzato all'uso della trappola.

L'attività di gestione e controllo delle trappole dovrà avere cadenza giornaliera, allo scopo di poter rimuovere gli animali catturati entro un termine massimo di 24 ore.

I soggetti catturati, entro le prime 24 ore dalla cattura e comunque in orario diurno, dovranno essere soppressi in modo eutanasico.

Durante l'attività giornaliera di controllo delle trappole non sussiste l'obbligo di indossare il corpetto color arancio. Detto corpetto deve essere indossato ogni qualvolta si proceda allo spostamento delle trappole o alla rimozione e soppressione degli animali.

Gli operatori sono tenuti a compilare al termine dell'intervento la scheda mensile, appuntando orario ed esito dell'intervento.

Periodo: tutto l'anno in tutti i giorni.

Storno: metodi, periodi e orari

Mezzi: disturbo e abbattimento con sparo, utilizzando fucile a canna liscia di cui all'art. 13 della Legge n. 157/92, condotti all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) delle coltivazioni a rischio di danneggiamento (rappresentate da ceraseti e vigneti) esclusivamente in presenza di frutti pendenti, nel territorio dei seguenti comuni:

Albinea	Castellarano	Reggio emilia
Bagnolo in piano	Castelnovo di sotto	Reggiolo
Baiso	Cavriago	Rio saliceto
Bibbiano	Correggio	Rolo
Boretto	Fabbrico	Rubiera
Brescello	Gattatico	S. Ilario d'Enza
Cadelbosco sopra	Gualtieri	San Martino in rio
Campagnola Emilia	Guastalla	San Polo d'Enza
Campegine	Luzzara	Scandiano
Canossa	Montecchio Emilia	Toano
Carpinetti	Novellara	Vezzano s/C
Casalgrande	Poviglio	Viano
Casina	Quattro castella	

Il controllo con il fucile potrà essere attuato nella sola forma dell'appostamento, senza l'uso di richiami di qualsiasi tipo, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, fino ad un massimo giornaliero di 20 capi per operatore.

Periodi: dal 1 maggio al 30 giugno per i ceraseti e dal 1 agosto al 31 ottobre per i vigneti.

Volpe:

Valgono le disposizioni contenute nei Piani di Controllo relativi ai singoli istituti.

Nei casi previsti di uso di trappole, queste dovranno essere del tipo "a cassetta auto scattante", provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Provincia e obbligatoriamente controllate ogni 24 ore nelle prime ore di luce. Potranno eventualmente utilizzarsi come richiami vivi solo piccoli animali domestici non d'affezione (es: pollo, coniglio, piccione,...) con l'osservanza delle norme sul benessere animale.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Nutria: metodi, periodi e orari

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa, tutto l'anno.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno, liberando prontamente Individui appartenenti ad altre specie e la soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert)
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non è richiesta licenza di porto d'armi. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione, scarica e in custodia, a condizione che sia effettuato da maggiorenni usando la massima diligenza.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco, tutto l'anno da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto, salvo diversa autorizzazione.

Nei casi di uscita notturna il capo-equipaggio, almeno 24 ore prima di ogni intervento, dovrà trasmettere l'apposita comunicazione di uscita su modello fornito dalla Provincia, integralmente compilata, al comando della Polizia Provinciale di Reggio Emilia e alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'abbattimento con arma da fuoco può essere effettuato anche da cacciatori in possesso dell'abilitazione di coadiutore durante l'esercizio dell'attività venatoria nei territori loro assegnati, nei periodi, negli orari e con i vincoli previsti dal calendario venatorio.

Nei Parchi e Riserve regionali, nei Siti della Rete Natura 2000, nelle Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005 e negli Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994 (Oasi e ZRC) è necessario osservare le ulteriori prescrizioni previste dal Piano di Controllo.

Smaltimento delle carcasse: le nutrie abbattute che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare possono essere lasciate in loco; diversamente possono essere sotterrate, previa eventuale applicazione d'idoneo disinfettante, in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi, o smaltite secondo le modalità previste dall'art 9, lett. f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009, come materiale di categoria 2.

Reggio Emilia, lì 24/01/2018

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma